



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI[^] Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante

Prot.n^o 3038 /2011

Ordinanza Dirigenziale Nr. 304 /2011

IL DIRIGENTE DELLA VI[^] A.O./Polizia Locale – Comandante il Corpo di P.M.

Richiamata l'Ordinanza dir.le con prot.n.14003/2011 e nr.137/2011 del 30/03/2011 inerente i divieti provvisoriamente imposti su via C. Colombo in occasione dei lavori di riqualificazione dell'area della Banchina Solfatara come da affido alla ditta aggiudicataria SAD s.r.l. di Modugno giusto verbale dell'8/7/2010 tra Comune di Monopoli/III[^]A.O.LL.PP. e Impresa e constatato che come già riportato dal Lay Out di cantiere e dagli elaborati grafici che fanno parte integrante del progetto de quo la viabilità comunale adiacente l'area demaniale risulterà avere una carreggiata **non** sufficiente per consentire la sosta veicolare su entrambi i lati, ove si debba consentire invece il transito in ambo i sensi di marcia;

Richiamata altresì l'Ordinanza dir.le con prot.n.29092/2011 e nr.294/2011 del 22/06/2011 inerente la sospensione temporanea al transito ed alla sosta dello stesso tratto di strada sopra indicato in occasione degli ulteriori lavori in corso;

Vista la D.G.C. n.13 del 01/08/2003 con cui veniva istituita in Monopoli la zona a traffico limitato relativamente al centro storico e che con successiva Ordinanza Dir.le n.84 del 05/04/2005 venivano individuate delle aree di sosta riservate ai residenti del centro storico tra cui una su via C. Colombo (tratto di strada antistante la Banchina Solfatara);

Constatato che **oggi** a seguito dei lavori di riqualificazione della Banchina Solfatara il tratto di strada di via C. Colombo compreso tra il 1° vicolo che collega via Cavaliere con via C. Colombo/lato Banchina Solfatara e l'Arco che adduce a Piazza Garibaldi – fino al Porto Vecchio (in considerazione della tipologia di materiale utilizzato per riqualificare tale area), non consente più la sosta su ambo i lati ove vada consentita la circolazione veicolare su entrambi i sensi di marcia;

Considerato che questo Ufficio, in vista della riapertura al libero transito della circolazione delle aree di cantiere che interessano la via C. Colombo, ha inviato nota prot. n.029410/2011 del 23/06/2011 agli uffici interessati al fine di individuare un congruo numero di posteggi sulla Banchina Solfatara – area di competenza dell'Autorità Portuale del Levante di Bari – su parte del piazzale prospiciente via C. Colombo all'intersezione con via G. Pintor Mameli, con segnaletica a carico di questo Ente;

Ravvisata la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di inibire momentaneamente il transito e la sosta veicolare della zona meglio sopra indicata;

Visti gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali)

ORDINA

Richiamato tutto quanto in premessa e che costituisce parte integrante del presente Provvedimento,

- I posteggi riservati ai residenti nel centro storico già individuati su via Cristoforo Colombo lato monti, tratto di strada compreso tra il 1° vicolo che collega via Cavaliere con via C. Colombo/lato Banchina Solfatara e l'Arco che adduce a Piazza Garibaldi **sono soppressi**;
- **È istituito il divieto di fermata** – ambo i lati – **su via Cristoforo Colombo** nel tratto di strada compreso tra il 1° vicolo che collega via Cavaliere con C. Colombo/lato Banchina Solfatara e fino all'Arco che adduce a Piazza Garibaldi **proseguendo** fino all'Area del Porto Vecchio (ulteriore tratto di strada compreso tra Cabina delle Pompe sollevamento AQP ed ex Fabbrica del Ghiaccio/Biblioteca comunale);
- **È istituita un'area destinata alla sosta per carico e scarico** dei veicoli autorizzati a norma del vigente codice della strada, **solo nei giorni feriali**, su via Cristoforo Colombo nel tratto di strada compreso tra la Cabina delle Pompe sollevamento AQP e la ex Fabbrica del Ghiaccio/Biblioteca comunale - lato monti, con apposizione nella parte anteriore del veicolo del dispositivo indicante l'orario di arrivo, - all'interno del veicolo e visibile dall'esterno -, secondo le seguenti modalità: **con limite massimo 30 minuti e orario dalle ore 06:00 alle ore alle ore 22:00.**

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

Il personale della Forza Pubblica eventualmente impegnato in servizio di viabilità nell'area avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentirne il regolare svolgimento.

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale, nonchè per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa a:

Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;

Commissariato Pubblica Sicurezza – Monopoli;

Comando Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;

al Dirigente della II^A.O.LL.PP. del Comune di Monopoli;

all'Autorità portuale del levante – Ufficio di Monopoli – Molo di Tramontana;

alla Capitaneria di Porto di Monopoli;

all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

A V V I S A

- A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo di Bari.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la proceduruali cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della VI Area organizzativa Polizia Locale.

Dal Comando della Polizia Municipale,

29 GIU. 2011



IL DIRIGENTE VI^ A.O. – POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)